

ISTITUTO BASSANO CREMONESINI
Per Disabili Psiciche - ONLUS
Casella postale n°21 - Via Roma 1, 25026 Pontevecchio (BS)
C.F.: 88002090178 P.IVA: 00727290983

DELIBERAZIONE N° 146/2020

ORDINE DEL GIORNO DEL 28/08/2020

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico e documentale ai sensi della L.241/1990 e del D.Lgs.33/2013 e s.n.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 che fornisce dettagliate indicazioni circa i soggetti che devono ritenersi assoggettati agli obblighi succitati, ricomprendendo tra gli stessi "le associazioni, **le fondazioni** e gli enti di diritto privato" che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici, di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013;


Vista la deliberazione ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, alla pagina 5, par. 1.2 che precisa - al paragrafo 1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico:

"Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 Marzo 2019 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

*a) enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate; c) associazioni, **fondazioni** e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni";*

Osservato che, nel caso in cui il soggetto erogatore di prestazione socio-sanitaria ricada in quest'ultima fattispecie, non si può sottrarre all'onere dello svolgimento dell'intero set degli adempimenti previsti dalla normativa in parola, uniformandosi - come le ATS chiedono espressamente, per la stipula del contratto - alle Linee Guida ANAC, oggetto della delibera n. 213 del 4 Marzo 2020, che prevedono: 1) l'obbligo di attestazione del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza; 2) la compilazione della griglia di valutazione seguendo i criteri ivi indicati;

Fatto presente che, tra gli obblighi previsti dalla normativa succitata è previsto, tra l'altro, anche l'adozione di un "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico e documentale" ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;



ISTITUTO BASSANO CREMONESINI
Per Disabili Psiciche - ONLUS
Casella postale n°21 - Via Roma 1, 25026 Pontevedo (BS)
C.F.: 88002090178 P.IVA: 00727290983

Visto ancora il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico e documentale" ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i redatto dall'Ente che disciplina le diverse forme di accesso, i criteri, le modalità organizzative ed i limiti all'esercizio del diritto di accesso e gli obblighi da parte dell'Ente;

Ritenuto lo stesso conforme a quanto indicato nel Freedom Of Information Act, approvato con il D.Lgs. 97/2016 ed alle norme contenute negli articoli 22 e seguenti della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

1)Di approvare il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico e documentale" ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i redatto dall'Ente;

2)Di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito dell'Istituto Cremonesini - ONLUS, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mons. PELLEGRINI FEDERICO

Federico Pellegrini



IL SEGRETARIO
Dott. FILIPPINI ROBERTO

Roberto Filippini


I CONSIGLIERI

Rag. CANTABONI AGNESE DIALMA

Rag. MANESSI GIANCARLO

Rag. ZELI GIAN PIETRO

Agnese Cantaboni
Giancarlo Manessi
Gianpietro Zeli



DELIBERAZIONE N° 147/2020

ORDINE DEL GIORNO DEL 28/08/2020

OGGETTO: Diritto di accesso ai documenti amministrativi . Tariffe per la riproduzione dei documenti su supporto cartaceo e digitale e costi di ricerca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:


- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata successivamente, prevede all'art. 25 che *“il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”*;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.146/2020 in data odierna è stato approvato il Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso, di cui alla legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

Preso atto dell'andamento dei costi a carico dell'Ente per la riproduzione dei documenti, nonché della sempre crescente richiesta, da parte degli utenti, che la riproduzione e l'invio degli stessi documenti sia effettuata con tecnologia digitale;

Dato atto che, nel caso di utilizzo di supporti digitali, questi devono sempre essere forniti dagli uffici dell'Ente, per ovvie ragioni di sicurezza, nel rispetto del vigente Regolamento sulle idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati;

Ravvisata quindi la necessità di:

- provvedere alla determinazione dei costi per il rilascio di copie di documenti, in considerazione dell'andamento dei costi dei materiali utilizzati, quanto della necessità di prevedere sia la riproduzione digitale che la trasmissione dei documenti via mail o via PEC;
- introdurre in via generale i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione;



Tutto ciò premesso,
Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

- 1) Di determinare, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il costo di riproduzione su supporto cartaceo e digitale dei documenti in possesso dell'Ente quantificandoli nella tabella denominata "Allegato A - Costi di riproduzione per accesso civico e documentale";
- 2) Di prevedere che per alcune tipologie di copia (fotografica, plottaggio, eliografica) sarà addebitato al richiedente il costo di riproduzione secondo le tariffe praticate all'Ente dalla ditta appaltatrice del servizio;
- 3) Di prevedere i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione per un importo fisso di Euro 50,00=;
- 4) Di prevedere che, a carico del richiedente, saranno posti i costi di spedizione postale;
- 5) Di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasmissione informatica nei rapporti fra l'Ente e i richiedenti e non prevedere costi a carico del richiedente nel caso in cui il documento richiesto sia già in formato digitale e ne venga richiesta la trasmissione via mail o via PEC, qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB);
- 6) Di prevedere infine una franchigia qualora i costi da addebitare al richiedente siano inferiori o uguali a Euro 0,50= dando atto che al di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra ed inoltre, che ai fini dell'applicazione della franchigia, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mons. PELLEGRINI FEDERICO

Mons. Federico Pellegrini



IL SEGRETARIO
Dott. FILIPPINI ROBERTO

Roberto Filippini

I CONSIGLIERI

Rag. CANTABONI AGNESE DIALMA

Rag. MANESSI GIANCARLO

Rag. ZELI GIAN PIETRO

fred.

Autenti
[Signature]

Allegato A: Costi di riproduzione per Accesso civico e documentale

1. riproduzione cartacea in formato A4 o A3, b/n:
 - fino a 50 pagine: €. 25,00;
 - fino a 100 pagine: €. 50,00;
 - fino a 150 pagine: €. 75,00;
 - fino a 200 pagine: €. 100,00;
 - fino a 250 pagine: €. 125,00;
 - fino a 300 pagine: €. 150,00;
 - fino a 350 pagine: €. 175,00;
 - fino a 400 pagine: €. 200,00;
 - oltre 400 pagine: €. 300,00.
2. riproduzione cartacea in formato A4 o A3, a colori:
 - fino a 50 pagine: €. 50,00;
 - fino a 100 pagine: €. 100,00;
 - fino a 150 pagine: €. 150,00;
 - fino a 200 pagine: €. 200,00;
 - fino a 250 pagine: €. 250,00;
 - fino a 300 pagine: €. 300,00;
 - fino a 350 pagine: €. 350,00;
 - fino a 400 pagine: €. 400,00;
 - oltre 400 pagine: €. 600,00.
3. riproduzione digitale da originale cartaceo (scansione documento in formato A4):
 - fino a 50 pagine: €. 25,00;
 - fino a 100 pagine: €. 50,00;
 - fino a 150 pagine: €. 75,00;
 - fino a 200 pagine: €. 100,00;
 - fino a 250 pagine: €. 125,00;
 - fino a 300 pagine: €. 150,00;
 - fino a 350 pagine: €. 175,00;
 - fino a 400 pagine: €. 200,00;
 - oltre 400 pagine: €. 300,00.
4. Fornitura supporti informatici da parte dell'Azienda:
 - Costo per ciascun CD €. 2,00;
5. Trasmissione via fax (solo A4 b/n):
 - per pagina: €. 0,50;
6. Diritti di ricerca (costo a forfait, nel caso in cui la richiesta di accesso non fornisca informazioni sufficienti per consentire la rapida identificazione del documento richiesto): € 50,00;
7. Spedizione postale: equivalente alla tariffa postale vigente;
8. Esenzione prevista in caso di documenti già formati digitalmente e trasmissibili via e-mail ordinaria o PEC, qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB): € 0,00.